



Regione Lombardia

DECRETO N. 11380

Del 01/08/2018

Identificativo Atto n. 365

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

APPROVAZIONE DEL REGIME DI DEROGA ALLA LIMITAZIONE NELL'USO DEL RAME
PER LA COLTIVAZIONE DELLA VITE CON IL METODO DELL'AGRICOLTURA
BIOLOGICA

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SVILUPPO, INNOVAZIONE E ROMOZIONE DELLE PRODUZIONI E DEL TERRITORIO

VISTI

il Regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91;

il Regolamento (CE) n. 889/2008 del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli e in particolare l'Allegato II – Antiparassitari - paragrafo 6, che prevede:

- limitazioni d'uso per i composti del rame sotto forma di idrossido di rame, ossicloruro di rame, ossido di rame, poltiglia bordolese e solfato di rame tribasico ad un massimo 6 kg di rame ha/anno;

- l'autorizzazione da parte degli Stati membri , in deroga a quanto sopra, per le colture perenni, al superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg/ha;

il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2016/673 della Commissione del 29 aprile 2016 che modifica il regolamento (CE) N. 889/2008 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

RICHIAMATI

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;

- il combinato disposto della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 32, nonché del successivo adeguamento ad esse della l.r. 31/2008 avvenuto con la l.r. 25 marzo 2016, n. 7, che prevede che le competenze in materia agricola, precedentemente in capo alle Province sono siano assunte da Regione Lombardia con decorrenza 1° aprile 2016, ad eccezione



Regione Lombardia

della Provincia di Sondrio;

· l'art. 34 della legge 31/2008, comma 1, punto i – bis, che individua nella Provincia di Sondrio l'autorità competente a concedere le deroghe in agricoltura biologica nel territorio di propria competenza;

PRESO ATTO della richiesta pervenuta in data 19 luglio 2018 con protocollo n. M1.2018.0072818, da parte dell'Associazione Lombarda Agricoltori Biologici e Biodinamici "La Buona Terra", di potersi avvalere della deroga prevista dall'Allegato II, punto 6, dal Reg. 889/2008, in conseguenza delle avverse condizioni climatiche dell'annata agraria corrente, che possono favorire pericolose infezioni fungine sulla vite coltivata con il metodo dell'agricoltura biologica;

CONSIDERATO che:

· il rame è tra i pochi principi attivi con azione fungicida, il cui uso è consentito sulla vite coltivata con il metodo dell'agricoltura biologica;

· la quantità di rame utilizzabile ogni anno deve tenere conto della quantità utilizzata nei quattro anni precedenti, in modo tale da non superare il limite massimo di 30 kg/ha previsti nei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni antecedenti

RITENUTO pertanto opportuno:

· autorizzare per l'anno 2018 su tutto il territorio regionale, ad eccezione del territorio della Provincia di Sondrio, la deroga, di cui al Regolamento CE n. 889/2008 alla limitazione dell'utilizzo annuo di 6 kg/ha di rame esclusivamente per la vite coltivata con il metodo dell'agricoltura biologica;

· stabilire che la quantità di rame di cui gli operatori agricoli dispongono per l'anno 2018 deve essere calcolata in base alla quantità di rame utilizzata nei quattro anni precedenti rapportata ai 30 Kg/ha a disposizione nel quinquennio;

VISTO l'art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Sviluppo, Innovazione e Promozione delle Produzioni e del Territorio individuate dalla DGR. XI/294 del 28 giugno 2018;



Regione Lombardia

DECRETA

1. di autorizzare per l'anno 2018 su tutto il territorio regionale, ad eccezione del territorio della Provincia di Sondrio, la deroga, di cui al Regolamento CE N. 889/2008, alla limitazione dell'utilizzo annuo di 6 kg/ha di rame esclusivamente per la vite coltivata con il metodo dell'agricoltura biologica;
2. di stabilire che la quantità di rame di cui gli operatori agricoli dispongono per l'anno 2018 deve tenere conto della quantità utilizzata nei quattro anni precedenti, in modo tale da non superare il limite massimo di 30 kg/ha previsti nei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni antecedenti;
3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di renderlo disponibile sul sito Internet della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

IL DIRIGENTE

LUCIA SILVESTRI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge